

90-bis.

Allegato A-bis

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE N. 1684 (*Emendamenti*).

**DISEGNO DI LEGGE: INTERVENTI URGENTI
IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA (1684)**

**EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DA 1 A 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 65, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e l'articolo 75, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

1. 1. Ostinelli, Arrighini.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 59 del 1961 (Riordino strutturale e revisione dei ruoli or-

ganici dell'ANAS) sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

1993: 4.730.000 milioni;
1994: 6.000.000 milioni;
1995: 6.500.000 milioni.

1. 2.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 65, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e l'articolo 75, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

1. 3.

Ostinelli, Arrighini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 6.

Giuliani, Rutelli, Ronchi, De Benetti, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia, Turroni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente: al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La sospensione della concessione dei mutui non si applica, inoltre ai mutui di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante « interventi nel settore dei sistemi di trasporto

rapido di massa » per una somma pari a 50 miliardi per il 1993, nonché ai mutui destinati agli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 per una somma pari a 175 miliardi nel 1994.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Le autorizzazioni di spesa recate per il 1993 dalle seguenti leggi sono ridotte nella misura del 30 per cento: regio decreto n. 1628 del 1926, regio decreto n. 443 del 1927, regio decreto n. 365 del 1932, legge n. 1958 del 1932, regio decreto n. 1898 del 1939, decreto del Presidente della Repubblica n. 883 del 1949, decreto del Presidente della Repubblica n. 1106 del 1955, legge n. 990 del 1969, decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976, decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983.

1. 32.

Solaroli, Campatelli, Silvio
Mantovani, Gianna Serra,
Soriero, Voza, Castagnola.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ai mutui per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 59 del 1961 (Riordino e ristrutturazione dei ruoli organici dell'ANAS), sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

5.500.000 milioni per l'anno 1993;

5.800.000 milioni per l'anno 1994;
6.500.000 milioni per l'anno 1995.

1. 4.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 59 del 1961 (Riordino e ristrutturazione dei ruoli organici dell'ANAS), sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

5.130.000 milioni per l'anno 1993;
6.000.000 milioni per l'anno 1994;
6.500.000 milioni per l'anno 1995.

1. 5.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 65, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e l'articolo 75, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

1. 7.

Arrighini, Ostinelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: limitatamente al 50 per cento delle quote di mutui autorizzate per l'anno 1993;

Conseguentemente: alla lettera f), sopprimere le parole da: limitatamente fino alla fine del comma;

sopprimere il comma 3.

1. 8.

Giuliari, Rutelli, Ronchi, De Benetti, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia, Turroni.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988), articolo 13, comma 12 (oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle Ferrovie in regime di concessione), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

385.000 milioni per l'anno 1993;

680.000 milioni per l'anno 1994;

850.000 milioni per l'anno 1995.

1. 9.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Bogghetta, Fischetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente comma:

9-bis. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 59 del 1961 (Riordina-

mento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

1993: 5.370.000;
1994: 6.000.000;
1995: 6.500.000.

1. 10.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 59 del 1961 (Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

1993: 4.730.000;
1994: 6.000.000;
1995: 6.500.000.

1. 11.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: limitatamente al 50 per cento delle quote di mutui autorizzate.

1. 14.

Arrighini, Ostinelli.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: limitatamente, fino alla fine del comma.

* 1. 12.

Giuliari, Rutelli, Ronchi, De Benetti, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia, Turroni.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: limitatamente fino alla fine del comma.

* 1. 13.

Asquini.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 1992 e 1993, con le seguenti: 1992, 1993 e 1994.

1. 15.

Ostinelli, Arrighini.

Al comma 2, sopprimere le parole: e mediante l'introduzione di regimi tariffari in grado di assicurare la renumeratività del capitale investito.

1. 16.

Crucianelli, Marino, Guerra.

Sopprimere il comma 3.

1. 17.

Giuliari, Rutelli, Ronchi, De Benetti, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia, Turroni.

Sopprimere il comma 3.

Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988), articolo 13, comma 12

(oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle Ferrovie in regime di concessione e gestione commissariale governativa), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 385.000 milioni per l'anno 1993, 680.000 per l'anno 1994, 850.000 milioni per l'anno 1995.

1. 18.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

Sopprimere il comma 5.

1. 20.

Pollichino.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 59 del 1961 (Riordino strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 5.500.000 milioni per l'anno 1993, 4.657.000 per l'anno 1994, 6.500.000 milioni per l'anno 1995.

1. 21.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è prorogata sino al 31 dicembre 1993; la sospensione della concessione di mutui

non si applica, oltre che ai mutui già esclusi dalla predetta disposizione, ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, e ai mutui per il finanziamento degli oneri del contratto degli autoferrotranvieri di cui al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito, dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, nonché ai mutui di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 11 agosto 1988, n. 67 (barriere architettoniche) per una somma pari a 20 miliardi nel 1994 e 40 miliardi nel 1995, nonché per l'ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pari a 20 miliardi nel 1994 e 40 miliardi nel 1995, nonché ai contributi dello Stato per gli investimenti dei comuni per un ammontare equivalente a 400 miliardi di cui 60 miliardi destinati ai comuni con meno di 5.000 abitanti per la salvaguardia ambientale.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Le autorizzazioni di spesa recate per il 1993 delle seguenti leggi sono ridotte nella misura del 30 per cento: regio decreto n. 1628 del 1926, regio decreto n. 443 del 1927, regio decreto n. 365 del 1932, legge n. 1958 del 1932, regio decreto n. 1898 del 1939, decreto del Presidente della Repubblica n. 1106 del 1955, legge n. 990 del 1969, decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976, decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983.

1. 22.

Solaroli, Campatelli, Silvio Mantovani, Gianna Serra, Soriero, Voza, Castagnola, Alfonsina Rinaldi, Recchia.

Al comma 5, dopo le parole: legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per i comuni fino a cinquemila abitanti.

1. 23.

Pollichino.

Al comma 5, dopo le parole: predetta disposizione aggiungere le seguenti: ai mutui relativi agli investimenti per il trasporto locale di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge n. 151 del 1991, convertito, con modificazioni, della legge n. 202 del 1991.

Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 59 del 1961 (Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 5.500.000 milioni per l'anno 1993, 5.825.000 per l'anno 1994, 6.500.000 milioni per l'anno 1995.

1. 24.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Bogghetta, Fischetti.

Al comma 5, dopo le parole: predetta disposizione aggiungere le seguenti: ai mutui relativi agli interventi sanitari di cui all'articolo 4 della legge n. 412 del 1991.

Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 59 del 1961 (Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 5.500.000 milioni per l'anno 1993, 5.712.000 per l'anno 1994, 6.500.000 milioni per l'anno 1995.

1. 25.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Bogghetta, Fischetti.

Al comma 5, dopo le parole: della predetta disposizione aggiungere le seguenti: ai mutui per opere acquedottistiche, di fognatura e di depurazione delle acque, per la raccolta e lo smaltimento differenziati dei rifiuti solidi urbani.

Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. L'autorizzazione di spesa prevista, per il 1994, dalla legge n. 59 del 1961 (Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS) è corrispondentemente ridotta.

1. 26.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Bogghetta, Fischetti.

Al comma 5, dopo le parole: predetta disposizione, aggiungere le seguenti: ai mutui per la lotta contro l'AIDS di cui alla legge n. 135 del 1990.

Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 59 del 1961 (Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS) sono sostituite dalle seguenti:

1993: 5.500.000;

1994: 5.750.000;

1995: 6.500.000.

1. 27.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Bogghetta, Fischetti.

Al comma 5, dopo le parole: predetta disposizione, *aggiungere le seguenti:* ai mutui relativi agli interventi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 59 del 1961 (Riordino strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS) sono sostituite dalle seguenti:

1993: 5.500.000;

1994: 5.285.000;

1995: 6.500.000.

1. 28.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

Al comma 5, sopprimere la parola: e.

Conseguentemente: allo stesso comma aggiungere, in fine, le parole: e ai mutui previsti dagli articoli 1, 1-bis e 1-ter della legge 29 ottobre 1987, n. 441;

all'articolo 2, comma 2, dopo le parole stesse lettere aggiungere le seguenti: e, per le risorse di cui alla lettera c) agli oneri recati dai mutui previsti dagli articoli 1, 1-bis e 1-ter della legge 29 ottobre 1987, n. 441;

all'articolo 11 sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

2. Le disponibilità derivanti dalla revoca di cui al comma 1 sono utilizzate a copertura degli oneri recati dai mutui

previsti dagli articoli 1, 1-bis e 1-ter della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

1. 29.

Mattioli, Giuliari, Rutelli, Ronchi, De Benetti, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Lecce, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia, Turroni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e ai mutui di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, riguardante l'edilizia sanitaria.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo mirante al riordino del prontuario farmaceutico nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'esclusione dei prodotti inutili e ristrutturando le categorie terapeutiche;

b) limitare la gratuità dei farmaci a quelli ritenuti essenziali dalla Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per soddisfare tutte le esigenze terapeutiche della medicina di base e specialistica;

c) stabilire che i prezzi di prodotti farmaceutici aventi uguale attività non possono differire di più del 15 per cento del prezzo del prodotto già in commercio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo.

3. Le commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

1. 30.

Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu, Crucianelli, Marino, Guerra.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , ai mutui per il finanziamento di interventi compresi nel programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e ai mutui relativi al fondo sanitario nazionale in conto capitale di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. La facoltà di cui all'articolo 8, comma 14 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, come disciplinata dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, si intende applicabile ai fini del programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 31.

Saretta, Armellin, Garavaglia, Perani, Casilli, Fronza Crepaz, Bicocchi, Cancian.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ai mutui relativi al Fondo sanitario nazionale in conto capitale di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e ai mutui relativi all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. le autorizzazioni di spesa recate per il 1993 dalle seguenti leggi sono ridotte nella misura del 30 per cento: regio decreto n. 1628 del 1926, regio decreto n. 443 del 1927, regio decreto n. 365 del 1932, legge n. 1958 del 1932, regio decreto n. 1898 del 1939, decreto del Presidente della Repubblica n. 883 del 1949, decreto del Presidente della Repubblica n. 1106 del 1955, legge n. 990 del 1969,

decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976, decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983.

1. 33.

Solaroli, Campatelli, Silvio Mantovani, Gianna Serra, Soriero, Voza, Castagnola, Giannotti, Perinei, Trupia Abate, Pollastrini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai mutui di cui all'articolo 29, comma 2 della legge 11 marzo 1988, n. 76 (barriere architettoniche pubbliche), per 40 miliardi nel 1994 e 80 miliardi nel 1995.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 16 del 1985, iscritta al capitolo 8412 dello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici è ridotta di lire 40 miliardi per il 1984, 80 miliardi per il 1995.

1. 34.

Serafini, Beebe Tarantelli, Bircotti Guerrieri, Camoirano Andriollo, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Finocchiaro Fidelbo, Ingraio, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Mancina, Masini, Montecchi, Pollastrini, Alfonsina Rinaldi, Sanna, Sangiorgio, Sartori Lanciotti, Gianna Serra, Trupia Abate, Turco, Vigneri.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e ai mutui per comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382. Non può comunque essere superato il limite di spesa prefissato nella tabella E della legge finanziaria per il 1993 per i mutui autorizzati.

1. 35.

Ferrarini, Botta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis: La facoltà di contrarre mutui con il concorso anche parziale dello Stato è sospesa per gli interventi di cui alla legge n. 784 del 1980.

1. 37.

Ostinelli, Arrighini.

Dopo le parole: dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, aggiungere le seguenti: ai mutui relativi al Fondo sanitario nazionale in conto capitale di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e ai mutui relativi all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 54.

Governo.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 65, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e l'articolo 75, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

1. 38.

Ostinelli, Arrighini.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-bis. I capitoli 4011, 4031, 1461 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della difesa sono ridotti per il 1993, rispettivamente, di 400 miliardi, 300 miliardi, 150 miliardi e 200 miliardi.

9-ter. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 59 del 1961 (Riordino strutturale e revisione dei ruoli or-

ganici dell'ANAS) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 4.880.000 milioni per l'anno 1993, 6.000.000 milioni per l'anno 1994, 6.500.000 milioni per l'anno 1995.

9-quater. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988), articolo 13, comma 12, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 350.000 milioni per l'anno 1993, 680.000 milioni per l'anno 1994, 850.000 milioni per l'anno 1995.

1. 39.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Crucianelli, Guerra, Marino.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante: alla abolizione della disciplina dei *ticket* e al riordino della disciplina dei prelievi contributivi di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni sulla base del principio della capacità contributiva trasferendo l'istituzione di una aliquota aggiuntiva IRPEF, per scaglioni di reddito, annualmente rivalutabile in base al tasso di inflazione programmata, le aliquote saranno progressive. Si dovrà prevedere la deducibilità dal reddito dell'aliquota aggiuntiva IRPEF per il contributo al servizio sanitario nazionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione di parere vincolante da parte delle Commis-

sioni parlamentari competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

1. 40.

Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu, Crucianelli, Marino, Guerra.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. I contributi di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995, solo per la parte a carico delle imprese.

7-bis. Le risorse così acquisite affluiscono al fondo sociale di cui agli articoli 75, 76, 77 e 78 della legge n. 392 del 1978 e sono utilizzate per le finalità e con le modalità ivi previste.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

« *1-ter.* Le spese per prestazioni alberghiere somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi relative alle trasferte di cui all'articolo 48, comma 4, sono deducibili nei limiti di 250.000 lire al giorno per le trasferte in Italia e di 350.000 lire al giorno per le trasferte all'estero. I limiti suddetti si calcolano globalmente, per ciascuna trasferta del dipendente in relazione ai giorni di cui la medesima si compone.

1-quater. Le spese relative a prestazioni di trasporto connesse alle trasferte suddette sono deducibili, in base a documenti emessi dal vettore, alle seguenti condizioni: le spese di trasporto aereo o navale sono deducibili, nei limiti delle

tariffe correnti di classe turistica; le spese di trasporto relative ad autovetture a noleggio, con o senza conducente ed ivi comprese le auto pubbliche, sono deducibili nei limiti delle tariffe chilometriche di cui al periodo successivo, applicabili alle autovetture di quindici cavalli fiscali, commisurate alla tratta di percorso, come descritta al detto periodo, coperta avvalendosi di tali autovetture. Nell'ipotesi di utilizzazione di mezzi di trasporto propri del dipendente il rimborso del relativo costo è deducibile nei limiti di tariffe chilometriche stabilite ogni due anni con decreto del Ministero delle finanze, applicate alla distanza intercorrente tra la sede di lavoro ed il luogo di destinazione della trasferta.

1-quinquies. Le quote d'iscrizione di dirigenti e quadri a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale sono deducibili nella misura dei due terzi del relativo ammontare.

1-sexies. I suddetti limiti di detraibilità si applicano altresì per le spese sostenute da soggetti collegati all'impresa da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 48.

1-septies. Concorre a formare il reddito d'impresa l'eventuale differenza positiva tra il tasso ufficiale medio di sconto dell'anno ed il tasso di interesse applicato su mutui ed altri prestiti concessi ai dipendenti ed ai soci, moltiplicata per l'importo dei mutui o prestiti concessi e non ancora rimborsati ».

2. Al secondo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: Le spese di rappresentanza includono inoltre: *a)* Le spese per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, fuori dai casi di cui all'articolo 48, comma 4. *b)* L'acquisto di beni d'antiquariato o di opere d'arte. Non si considerano spese di rappresentanza quelle relative al restauro, alla manutenzione, alla protezione e conservazione ed alla pubblica fruibilità

delle opere d'arte e dei beni sottoposti alla disciplina di cui, rispettivamente alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica settembre 1963, n. 1409.

3. La lettera *f)* dell'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: le erogazioni di modico valore a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti nonché i sussidi occasionali erogati in relazione a gravi necessità personali o familiari.

4. Il terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 3. I compensi in natura, i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico o il diritto di ottenerli da terzi concorrono a formare il reddito in misura pari al costo sostenuto dal datore di lavoro al netto dell'eventuale corrispettivo da questo ottenuto in relazione a tali prestazioni. Nel caso di beni e servizi prodotti dal datore di lavoro, nella determinazione del costo si dovrà tenere conto anche degli ammortamenti, delle spese generali e degli interessi passivi dell'impresa ».

5. Il comma 5 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dai seguenti:

« 5. Non sono deducibili le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, a prestazione di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 353, tuttavia non concorrono a formare il reddito o sono deducibili, in relazione all'espletamento di specifici incarichi artistici o professionali fuori dal comune sede di lavoro, le spese di vitto e alloggio nei limiti giornalieri di 250.000 lire per le trasferte in Italia e 350.000 per le trasferte all'estero, nonché le spese di trasporto,

purché siano rispettate le seguenti modalità:

a) in caso di prestazioni rese a soggetti obbligati ad operare la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la documentazione di spesa dovrà essere consegnata al committente, che dovrà annotare la causale del rimborso nelle schede di cui all'articolo 21 del sopra citato decreto n. 600 descrivendo analiticamente l'oggetto, la durata e la sede dell'incarico artistico o professionale;

b) in caso di prestazioni non effettuate nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera a) la documentazione di spesa dovrà essere conservata a cura dell'artista o del professionista, il quale dovrà indicare analiticamente l'oggetto la sede e la durata dell'incarico espletato; tale indicazione dovrà essere effettuata nel repertorio annuale della clientela ovvero, qualora tale registro non sia obbligatorio, in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5-bis. Nell'ipotesi di effettuazione del trasporto con mezzi propri l'esclusione del reddito di cui alla lettera a) o la deduzione di cui alla lettera b) sono ammesse nei limiti di tariffe chilometriche stabilite ogni due anni con decreto del Ministero delle finanze, applicata alla distanza tra la sede di lavoro, od il luogo in cui è stato espletato il precedente incarico, ed il luogo di destinazione.

5-ter. I compensi per il noleggio di autovetture, con o senza conducente ed ivi comprese le auto pubbliche, non concorrono a formare il reddito o sono deducibili, alle condizioni di cui ai precedenti commi, nei limiti delle tariffe chilometriche di cui al comma precedente applicabili alle autovetture di quindici cavalli fiscali, commisurate alla tratta di percorso, come descritta al comma precedente, coperta avvalendosi di tali autovetture.

5-quater. Le spese di trasporto aereo o navale sono deducibili, alle condizioni di cui ai precedenti commi, nei limiti delle tariffe correnti di classe turistica.

5-quinquies. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti del 10 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi approvato del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I costi di acquisizione di beni e servizi, ivi compresi i beni strumentali, derivanti da operazioni con persone fisiche non esercenti attività commerciali, con soggetti per i quali l'operazione non dà luogo a componenti positive del reddito, nonché con società che beneficiano di esenzione territoriale totale sono valutati in base al valore normale, secondo i criteri di cui al comma precedente.

5-ter. La deduzione di cui agli articoli 8 e 134 del Testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa limitatamente alle perdite fiscali che eccedono l'importo dei fondi di rivalutazione monetaria di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, ed alla legge 19 marzo 1983, n. 72, che nei cinque periodi d'imposta precedenti sono stati utilizzati per coprire perdite d'esercizio. La copertura delle perdite mediante riduzione del capitale si considera effettuata utilizzando gli importi di tali fondi in precedenza eventualmente imputati ad aumento capitale. ».

7. Dopo la lettera b) dell'articolo 55 comma 2 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: « Le perdite d'esercizio in tal modo coperte non sono riportabili a nuovo ai sensi degli articoli 8 e 134 ».

8. Le disposizioni dei precedenti commi hanno applicazione a partire dalla prima dichiarazione dei redditi presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge.

1. 41.

Gianna Serra, Turci, Di Pietro, Lettieri, Sitra, Sartori Lanciotti, Pellicani, Monello, Solaroli, Vozza, Campatelli, Silvio Mantovani, Soriero.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risposte derivanti dai predetti contributi, nonché quelle derivanti dai contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione d'immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426. Entro trenta giorni dalla predetta data il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalità di attuazione.

1. 52.

La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 42.

Al comma 7-sexies sostituire il secondo periodo con il seguente: il quale definisce altresì la quota di copertura del costo in misura differenziata in modo da incentivare gli interventi di recupero.

0. 1. 42. 1.

Ferrarini, Botta.

Sopprimere il comma 7-septies.

0. 1. 42. 2.

Ferrarini, Botta.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. I contributi di cui al comma 7, a partire dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1994, nella misura massima del 20 per cento annuo, sono ridotti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli introiti derivanti dalla alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari.

7-ter. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici ed è composto da:

a) quattro rappresentanti designati rispettivamente dai Ministri per i problemi delle aree urbane, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dei lavori pubblici;

b) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e quattro dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

7-quater. Il Comitato di cui al comma 7-ter è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica tre anni. Qualora nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con almeno sette membri già designati.

7-quinquies. Il Comitato per l'edilizia residenziale disciplina con apposito regolamento, adottato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, la propria attività.

7-sexies. Il CER può destinare, sulla base di criteri generali predefiniti, i fondi di cui al comma 7 a parziale copertura del costo convenzionale dell'intervento, di nuova edificazione o di recupero edilizio, stabilito dal CER. Il finanziamento concesso non può superare la quota del 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione e del 30 per cento per gli interventi di recupero edilizio. Gli interventi possono far parte dei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. Gli interventi finanziati con le modalità di cui al presente comma sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative o loro consorzi.

7-septies. Gli alloggi realizzati con le modalità di cui al precedente comma sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a 8 anni e i relativi canoni sono determinati secondo criteri stabiliti dal CER.

7-octies. Dalla data del decreto ministeriale di cui al comma *7-quater* il Comitato per l'edilizia residenziale e il Comitato esecutivo di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono soppressi e le rispettive competenze sono esercitate dal Comitato di cui al comma *7-ter*.

1. 42.

Governo.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Il Governo della Repubblica sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per il riordino del finanziamento dell'edilizia pubblica e del suo assetto istituzionale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione a tutti i lavoratori dipendenti dell'obbligo contributivo di cui all'articolo 10 della legge n. 60 del 1963, con rideterminazione delle quote individuali sulla base del punto *b)*;

b) estensione dell'obbligo stesso a tutti i lavoratori autonomi che fruiscono o che vogliono fruire dei benefici dell'edilizia residenziale pubblica per un importo pari complessivamente alle quote versate dai lavoratori dipendenti e dai loro datori di lavoro;

c) versamento dei relativi proventi nel Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) riforma del CER, della sua composizione e dei suoi compiti assicurando la presenza paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro trasformandolo in organo di programmazione, controllo e vigilanza del settore dell'edilizia residenziale pubblica;

e) utilizzo delle risorse affluenti nel Fondo di cui al suddetto articolo 88, comma 1, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, oltre che per tutte le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata previste dalla normativa vigente anche per la concessione di contributi a favore dei locatari degli alloggi di proprietà privata e degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo criteri che assicurino la tutela dei meno abbienti.

7-ter. Fino all'emanazione del decreto legislativo di cui al comma precedente il CER è integrato da 3 rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dipendenti e 3 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.

1. 43.

Ferrarini, Botta, Paladini.

Sopprimere il comma 8.

1. 44.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Crucianelli, Marino, Guerra.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 59 del 1961 (Riordino strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 5.420.000 milioni per l'anno 1993; 6.000.000 milioni per l'anno 1994; 6.500.000 milioni per l'anno 1995.

1. 45.

Tripodi, Ramon Mantovani,
Speranza, Crucianelli, Ma-
rino, Guerra.

Al comma 8, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 15 miliardi.

1. 46.

Ostinelli, Arrighini.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 18 della legge n. 179 del 1992 il comma 2, lettera b), le parole da: « sia deliberata » fino a: « dei soci iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « sia deliberata a maggioranza dall'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti ».

8-ter. Il termine per la presentazione del piano di cessione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g), della legge n. 179 del 1992 è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

1. 47.

Ferrarini, Botta, Paladini.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

ART. 12-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 65, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e l'articolo 75, comma 1, del testo unico approvato

con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

1. 48.

Ostinelli, Arrighini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Il regime giuridico previsto da leggi speciali per gli aeroporti di Roma capitale, Milano-Linate-Malpensa, viene prorogato in concessione e, per quanto attiene al sistema aeroportuale di Milano, nella riconosciuta « qualifica privata », per ulteriori 30 anni rispetto alle scadenze previste. A fronte della proroga, da concedersi ai sensi dell'articolo 704 del codice della navigazione, gli enti gestori sono tenuti all'accettazione del piano di investimenti degli aeroporti italiani approvato dal comitato interministeriale per la programmazione economica con provvedimento del 30 maggio 1991, anche in relazione all'ampliamento e ammodernamento tecnologico degli impianti e ai relativi oneri finanziari. La durata delle concessioni di altri gestori aeroportuali e relative condizioni è autorizzata con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del bilancio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La durata delle concessioni e delle relative proroghe non può essere superiore ad anni 30.

1. 49.

Zarro, Coloni, Sanese.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo mirante al

riordino del prontuario farmaceutico nazionale tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'esclusione dei prodotti inutili e ristrutturando le categorie terapeutiche;

b) limitare la gratuità dei farmaci a quelli ritenuti essenziali dalla organizzazione mondiale della sanità (OMS) per soddisfare tutte le esigenze terapeutiche della medicina di base e specialistica;

c) stabilendo che i prezzi di vendita di prodotti farmaceutici aventi uguale attività non possono differire di più del 15 per cento del prezzo del prodotto già in commercio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere vincolante da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo.

3. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

1. 50. Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu, Crucianelli, Marino, Guerra.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. La sospensione dei mutui di cui al comma 1 non ha altresì effetto per i mutui relativi al Fondo sanitario nazionale in conto capitale di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai mutui relativi all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti dei rifinanziamenti attribuiti al Fondo sanitario di conto capitale dalla legge finanziaria per il 1993.

1. 55.

Governo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. La misura del finanziamento delle domande di contributo ammesse alle age-

volazioni di cui al decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 1987, n. 121, e già approvate dal nucleo di valutazione, è fissata al 25 per cento delle spese ritenute ammissibili, al netto di IVA e per un importo massimo di lire 500 milioni.

1. 51. Sanese, Aliverti, Moiola Viganò.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. I commi secondo e terzo dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, è stabilito come segue:

per le regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni:

55 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane; per le zone depresse del Centro-Nord determinate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

65 per cento del tasso di riferimento sopra precisato;

per le rimanenti zone:

75 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato.

3. Le misure del tasso di interesse agevolato di cui al precedente comma si applicano sui finanziamenti da ammettere al contributo interessi alla data di entrata in vigore della presente legge ».

1. 53. Governo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Gli oneri di ammortamento per capitale e di interessi dei mutui decennali contratti e da contrarre, ai sensi degli articoli 2 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 1990, n. 403, dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali inclusi nei rispettivi territori per il ripiano dei disavanzi registrati dalle aziende di trasporto pubblico e dai servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali e delle aziende di trasporto pubblico, sono assunti nella misura dell'80 per cento a carico del bilancio dello Stato. Le norme di cui agli articoli 2 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 2-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 1990, n. 403, si applicano anche ai disavanzi dell'esercizio 1991.

2. Qualora i mutui contratti o da contrarre dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali ai sensi degli articoli 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 310 del 1990 siano regolati ad un tasso di interesse superiore a quello massimo stabilito dal Ministro del tesoro in applicazione della normativa sulla finanza locale, la contribuzione statale di cui al comma 1 è comunque determinata con riferimento alla rata di ammortamento calcolata con l'interesse nella misura massima consentita.

3. All'attribuzione del contributo statale di cui al presente articolo si provvede secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 950 miliardi annui, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962.

1. 01. Giordano Angelini, Solaroli, Campatelli, Soriero, Voza, Silvio Mantovani, Castagnola, Pellicani.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1.

Asquini.

*Sopprimerlo.**Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 65, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e l'articolo 75, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. 2.

Arrighini, Ostinelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per conseguire obiettivi di una razionale utilizzazione delle risorse ambientali prevedendo il pagamento di adeguati corrispettivi e tariffe, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvati con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1755, e successive modificazioni, in corrispettivi annui delle acque; disciplinare corrispettivi con riguardo alla quantità effettivamente utilizzata, alle ca-

ratteristiche del corso d'acqua e bacino idrografico, alle destinazioni d'uso dell'acqua prelevata favorendo il risparmio della risorsa idrica ed il riutilizzo delle acque reflue sulla base di *standards* ottimali di qualità, di consumo e di trattamento di depurazione; stabilire che le norme sul corretto e razionale prelievo ed utilizzo delle acque e sulla adozione dei corrispettivi annui delle acque siano fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, dell'agricoltura, delle finanze e dei lavori pubblici per le materie di rispettiva competenza e siano valide in via transitoria fino alla data di emanazione della legge di riforma delle risorse idriche; i proventi derivanti dai corrispettivi delle acque sono costituiti in fondo speciale con contabilità separata e sono destinati per il 50 per cento al funzionamento per gli interventi relativi al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue, nonché all'attività di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti ed agli interventi nel settore della difesa del suolo. Al riparto delle somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici per le materie di rispettiva competenza; il restante 50 per cento dei proventi continua ad essere acquisito nel bilancio dello Stato;

b) prevedere la tariffa del servizio idrico, formato dall'insieme dei servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognature e di depurazione delle acque reflue, e disciplinare la stessa in modo che costituisca il corrispettivo del servizio idrico, calcolato sulla base di criteri fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi e volti ad assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento, un'equa remunerazione del capitale investito e gli interessi passivi, tenendo conto

degli investimenti di sviluppo, di quelli di rinnovo e della qualità del servizio; trasformare i canoni relativi al servizio di fognatura e deputazione, previsto all'articolo 16 della legge 10 maggio 1976 n. 319, in corrispettivi componenti della tariffa del servizio idrico; stabilire l'applicazione della tariffa del servizio idrico dopo la definizione degli ambiti ottimali e dell'organizzazione del servizio idrico che sarà effettuata dalla legge di riforma delle risorse idriche; la tariffa del servizio idrico è riscossa dai gestori pubblici o privati che svolgono il servizio;

c) trasformare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in tariffa che rappresenta il corrispettivo del servizio calcolata sulla base di criteri e parametri stabiliti dal comitato interministeriale prezzi e volti ad assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri per la organizzazione dei servizi di raccolta differenziata, gli oneri di ammortamento, gli interessi passivi ed un'equa remunerazione del capitale investito; stabilire che le norme sulla tariffa siano valide in via transitoria fino alla emanazione della legge di riforma della vigente normativa sulla gestione, smaltimento e recupero dei rifiuti; la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti è riscossa dai gestori pubblici o privati che svolgono il servizio;

d) disciplinare gli oneri ai quali è sottoposta l'attività di cava e di scavo in alveo dei fiumi in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, commisurando l'onere alla quantità dei materiali estratti, alla qualità degli stessi, alle caratteristiche delle aree interessate; stabilire che le norme sulla determinazione degli oneri siano valide in via transitoria fino alla emanazione della legge di riforma delle attività di cava e torbiera e che restino ferme le competenze regionali per quanto concerne la riscossione degli oneri; i proventi derivanti dagli oneri sono finalizzati ad interventi di salvaguardia ambientale da parte delle regioni.

2. 3.

Galli.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: entro 180 giorni con le le seguenti: entro un anno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 65, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e l'articolo 75, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. 4.

Ostinelli, Arrighini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) disciplinare l'importo dei canoni di concessione delle acque pubbliche in ragione delle utilizzazioni previste, della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e per quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, tenendo conto delle tecnologie impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque; prevedere che detti importi siano stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non eccedenti il trenta per cento degli importi in essere.

2. 5.

Mattioli, Giuliari, Rutelli, Ronchi, De Benetti, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia, Turroni.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e la distribuzione delle acque; aggiungere le seguenti: prevedere il riodino delle conces-

sioni e dell'importo del canone per lo sfruttamento della acque minerali.

2. 6.

Crucianelli, Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Muzio, Mita, Marino, Guerra, Bolognesi, Carcarino, Calini Canavesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'agricoltura e delle foreste aggiungere le seguenti: , del tesoro.

2. 38.

Governo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei lavori pubblici aggiungere le seguenti: sentito il parere vincolante delle regioni e delle province autonome.

2. 7.

Ostinelli, Arrighini.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: per gli usi irrigui e il 30 per cento in tutti gli altri casi.

2. 8.

Formentini, Peraboni, Arrighini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta per cento con le seguenti: duecento per cento.

2. 9.

Giuliari, Rutelli, Ronchi, De Benetti, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia, Turrone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta per cento con le seguenti: cento per cento.

2. 10.

Giuliari, Rutelli, Ronchi, De Benetti, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia, Turrone.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: per tutti gli altri casi aggiungere le seguenti: in un arco triennale, con un aumento massimo per periodo amministrativo del 15 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 65, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e l'articolo 75, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. 11.

Ostinelli, Arrighini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La maggiorazione di cui alla presente lettera si intende applicata al solo canone e non al sovracanone di cui al decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

2. 12.

Peraboni, Formentini, Arrighini.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione.

Conseguentemente, alla stessa lettera aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese che provvedono alla depurazione delle acque, in proprio o in forma consortile, sono escluse dalla tariffazione di cui alla presente lettera.

2. 13.

Peraboni, Formentini, Arrighini.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: qualità del servizio idrico

fornito aggiunge le seguenti: nonché, sulla base degli obiettivi di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili previsti dai piani di risanamento delle acque che le regioni emanano, tenendo conto dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 138, e degli obiettivi di regolamentazione degli scarichi nelle pubbliche fognature prevista dagli articoli 1, primo comma, 5 e 6 del decreto legislativo n. 133 del 1992.

2. 14.

Galli.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: integrale con le seguenti: fino al concorso dell'80 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 65, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e l'articolo 75, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. 15.

Ostinelli, Arrighini.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: di investimento e.

2. 16.

Peraboni, Formentini, Arrighini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: di investimento e.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 65, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e l'articolo 75, comma 1, del testo unico approvato

con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. 17.

Ostinelli, Arrighini.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di maggiori oneri derivanti da ritardi legislativi o mancate attuazioni dei piani regionali e locali per lo smaltimento dei rifiuti.

2. 18.

Ostinelli, Arrighini.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: conseguentemente la tassa di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani vigente è soppressa.

2. 19.

Enrico Testa, Bargone, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti, Solaroli, Campatelli, Castagnola, Vozza, Soriero, Silvio Mantovani.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: dell'autorizzazione *con le seguenti:* della concessione.

2. 20.

Giuliani, Mattioli, Rutelli, Ronchi, De Benetti, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia, Turroni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: alle caratteristiche delle aree interessate, *con le seguenti:* al valore ambientale

delle aree interessate, e di tutta la zona circostante.

2. 21.

Giuliani, Mattioli, Rutelli, Ronchi, De Benetti, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia, Turroni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Prevedere una imposta di fabbricazione sui principi attivi di sintesi organica contenuti nei pesticidi ed una sovraimposta al consumo sugli stessi.

2. 22.

Crucianelli, Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Muzio, Mita, Marino, Guerra, Bolognesi, Carcarino, Calini Canavesi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere l'aumento delle concessioni per usi demaniali delle coste utilizzate per istituire degli stabilimenti balneari.

2. 23.

Crucianelli, Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Muzio, Mita, Marino, Guerra, Bolognesi, Carcarino, Calini Canavesi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) Prevedere l'aumento dei canoni di concessione per lo sfruttamento di cave e miniere.

2. 24.

Crucianelli, Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Muzio, Mita, Marino, Guerra, Bolognesi, Carcarino, Calini Canavesi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) in relazione alle caratteristiche dei singoli materiali e degli usi e consuetudini regionali, nonché della legislazione regionale vigente in materia; disciplinare il recepimento della direttiva 18 marzo 1991 91/156 CEE con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 25.

Peraboni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere la possibilità, da parte degli enti locali, di stabilire dei criteri per il divieto o la limitazione della distribuzione e della vendita di prodotti per il cui confezionamento venga fatto un uso eccessivo o comunque superfluo dei materiali di imballaggio al fine di dare ai comuni la possibilità di ridurre il quantitativo dei rifiuti solidi urbani, consentendo una riduzione dei costi per la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti stessi.

2. 26.

Giuliani, Mattioli, Rutelli, Ronchi, De Benetti, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia, Turroni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere, di intesa con i comuni, l'introduzione di un tributo a carico degli aventi diritto di accesso con autoveicoli in zone urbane a traffico comunque limitato. Le tariffe sono determi-

nate in funzione del grado di inquinamento prodotto dal veicolo.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al comma 1, lettera d-bis), sono destinate dai comuni a sostegno di iniziative comunque volte alla riduzione dell'inquinamento urbano da trasporti e al potenziamento del trasporto pubblico.

2. 27.

Mattioli, Ronchi, Scalia, Giuliani, Rutelli, De Benetti, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Leccese, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia, Turroni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: l'importo dei canoni di concessione *fino a:* acque per attività agricole *con le seguenti:* l'importo dei canoni di concessione è destinato esclusivamente ad interventi diretti ad incentivare il corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante la individuazione di *standards* di consumi per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, fra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse.

2. 28.

Galli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: l'importo dei canoni *con le seguenti:* l'aumento dei canoni.

2. 39.

Governo.

Al comma 2, primo periodo dopo la parola: interventi *aggiungere le seguenti:* proposti dal Ministro dell'agricoltura e foreste.

2. 29.

Galli.

Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: programmi di investimento aggiungere le seguenti: in attuazione degli obblighi, scadenze e norme tecniche stabilite dalla direttiva 91/271 CEE del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

2. 30.

Galli.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: secondo programmi approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente con le seguenti: Tutte le maggiori entrate realizzate dovranno essere reimpiegate nella stessa regione in cui si sono prodotte. Le direttive del Ministero dell'ambiente di cui al presente comma devono perciò essere approvate dalle regioni interessate agli interventi in questione.

2. 31.

Ostinelli, Arrighini.

Al comma 2, quarto periodo sopprimere le parole: Qualora entro due anni i soggetti rispettivamente competenti non conseguano l'utilizzazione stabilita le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per le medesime finalità.

Conseguentemente, è ridotto di pari importo lo stanziamento iscritto al capitolo 502 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni per il 1993.

2. 32.

Enrico Testa, Bargone, Calzolaio, Camoirano Andrianello, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti, Solaroli, Campatelli, Castagnola, Vozza, Soriero, Silvio Mantovani.

Sopprimere il comma 3.

2. 33.

Arrighini, Ostinelli.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

9. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, si applica anche alla istruttoria delle domande di autorizzazione alle immissioni in atmosfera, allo smaltimento e recupero di fanghi o di rifiuti.

10. Le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 si applicano anche ai controlli relativi alle immissioni in atmosfera ed allo smaltimento e recupero di fanghi o di rifiuti.

2. 34.

Galli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

9. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono a disciplinare le materie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nel rispetto dei limiti previsti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. 35.

Widmann, Caveri, Ebner, Thaler
Ausserhofer.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

9. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. 35. (Nuova formulazione).

Widmann, Caveri, Ebner, Thaler
Ausserhofer

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge n. 408 del 1990, dopo le parole: « fissando la misura della ritenuta stessa

tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito », sono inserite le seguenti: « Si dovrà prevedere inoltre la tassazione ILOR dei redditi di capitale », e le parole: « al 30 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « al 46,2 per cento ».

2. All'articolo 18, comma 1, della legge n. 408 del 1990 sono soppresse le parole: « Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati negli articoli 13 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicati le vigenti disposizioni di legge ».

3. All'articolo 9, comma 3, della legge n. 413 del 1991, sono soppresse le parole: « nonché alla sottoscrizione di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto a condizione che esse vengano detenute per non meno di tre anni consecutivi; ».

2. 01.

Renato Albertini, Bergonzi, Crucianelli, Marino, Guerra.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al fine di consentire una maggiore equità fiscale e di avviare un processo reale di risanamento del *deficit* del bilancio dello Stato, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, diretto:

a) all'istituzione di una imposizione patrimoniale sugli immobili, i beni mobili registrati, i valori mobiliari, i depositi bancari, di proprietà delle persone fisiche e giuridiche, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) esclusione da tale imposta della casa di abitazione con effettivo e continuativo utilizzo quale domicilio principale (anche in luogo diverso dalla resi-

denza) fino ad un tetto massimo, rivalutabile di una percentuale pari al tasso di inflazione reale:

2) esclusione del piccolo risparmio;

3) esclusione dei depositi derivanti dall'accensione di mutui;

4) esclusione delle riserve matematiche dei fondi previdenziali;

5) previsione di un'imposta straordinaria, al fine di ottenere una riduzione del *deficit* pubblico complessivo rispetto al suo valore attuale di almeno il 20 per cento, nel corso degli anni 1993-1997, con aliquote progressive prevedendo un'ulteriore imposizione sul valore dei beni di lusso, prevedendo la possibilità di detrarre da tale imposta patrimoniale straordinaria, l'imposta prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

6) previsione di una imposta patrimoniale ordinaria a partire dal 1° gennaio 1998, con aliquote minori di quelle previste per l'imposta patrimoniale straordinaria, previsione di una aliquota aggiuntiva sul valore dei beni di lusso; possibilità di detrarre da tale imposta patrimoniale ordinaria l'imposta prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

7) annullamento di ogni altro tributo, con esclusione dell'ICI, sul possesso di valori mobiliari, immobiliari e sui depositi, al di fuori di quelli connessi alla dichiarazione annuale dei redditi;

b) alla sospensione temporanea del regime di libera circolazione dei capitali in ambito comunitario, sottoponendo il regime dei cambi ed i trasferimenti dei capitali al di fuori del territorio valutario italiano al vincolo di autorizzazione amministrativa;

c) al superamento del regime di anonimato per i libretti di deposito e per tutti i valori mobiliari ancora attualmente al portatore, ai fini di una loro riconduzione alla dichiarazione annuale dei redditi;

d) all'adeguamento della normativa sul segreto bancario alle norme vigenti negli altri Paesi della Comunità economica europea nella direzione di una sua totale eliminazione.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

2. 02.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Az-zolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Bughetta, Fischetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Ferme restando le esenzioni attualmente vigenti, dal 1° gennaio 1993 e fino alla data di entrata in vigore delle norme di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, i canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici e successive modificazioni, sono così stabiliti:

a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione lire 64.000 ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata lire 640;

c) per ogni modulo assentito per il consumo umano lire 3.000.000;

d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale lire 20.000.000. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario restituisce le colature ed i residui di acqua con le medesime caratteristiche qualitative oppure per i cicli produttivi ad elevata utilizzazione di acqua individuati con decreto del Ministro dell'ambiente. È abrogato conseguentemente il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;

e) per ogni modulo di acqua per piscicoltura lire 500.000;

f) a decorrere dal 1° gennaio 1993, per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 10, comma primo, lettera e) del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni, è fissato in lire 15.774. Con la stessa decorrenza è conseguentemente abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, e non si applicano, limitatamente al canone di cui alla presente lettera, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano, a lire 3.000.000 per deriva-

zioni per uso industriale e a lire 100.000 per ogni altra utilizzazione.

3. Ogni modulo si assume pari a 3 milioni di metri cubi annui.

4. I proventi dei canoni sono costituiti in fondo speciale presso l'amministrazione concedente con contabilità separata e sono destinati secondo le finalità e le modalità stabilite al comma 2 del precedente articolo 2.

5. I proventi delle concessioni assentite dalle regioni sono da queste destinati alla gestione del patrimonio idrico regionale nell'ambito della previsione dei piani di bacino.

2. 03.

Galli.

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per istituire a favore di regioni e province il contributo per l'istruttoria dell'autorizzazione ambientale e il contributo per il controllo ambientale, con i seguenti principi o criteri direttivi:

1) sono tenuti al pagamento del contributo per l'istruttoria dell'autorizzazione ambientale i soggetti richiedenti l'autorizzazione o provvedimento sostitutivo in materia di: scarichi idrici, emissioni in atmosfera, smaltimento e recupero di fanghi o di rifiuti, sfruttamento di cave o torbiere, attività di scavo in alveo di fiumi ed ogni altra attività che comporta autorizzazione ambientale. Sono tenuti altresì al pagamento del contributo i soggetti titolari di autorizzazioni alla data di entrata in vigore della presente legge ed i soggetti titolari o richiedenti l'autorizzazioni e la concessione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e di cui al punto 4 del comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21

luglio 1989, nonché quelle per lo sfruttamento dei pozzi di estrazione di idrocarburi;

2) il contributo per autorizzazione è determinato in una misura compresa tra un minimo di 50.000 lire ed un massimo di lire 1 milione in relazione alla complessità dell'istruttoria della domanda di autorizzazione;

3) il contributo è riscosso all'atto della pronuncia sull'istanza dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione; nel caso del provvedimento sostitutivo dell'autorizzazione previsto all'articolo 10 comma 2, della legge 29 ottobre 1987, n. 441, il contributo è riscosso dall'ente competente al rilascio dell'autorizzazione nel cui territorio il richiedente ha la sede legale;

4) qualora l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione sia un ente diverso dalla provincia è devoluto alla stessa provincia il 40 per cento del gettito del contributo, in ragione del numero dei soggetti richiedenti l'autorizzazione e la concessione che hanno sede legale in ogni provincia, ai fini dell'organizzazione e dell'espletamento delle funzioni di controllo;

5) sono tenuti al versamento del contributo per i controlli ambientali i soggetti indicati al precedente numero 1;

6) il contributo per i controlli ambientali è determinato in misura compresa tra un minimo di lire 200.000 ed un massimo di lire 50 milioni per gli anni 1993, 1994 in relazione anche ai punti di emissione, ai volumi di rifiuti prodotti o smaltiti.

2. Le regioni e le province istituiscono nei loro bilanci appositi fondi delle autorizzazioni ambientali e di controllo ambientale. Il Ministero dell'industria istituisce nel proprio bilancio un apposito fondo destinato all'espletamento delle funzioni per l'istruttoria delle autorizzazioni e delle concessioni previste all'articolo 17 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e al numero 4 del comma 1 del decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria è fissato il compenso agli istruttori delle citate autorizzazioni e concessioni.

3. Per l'espletamento delle funzioni di controllo ambientale le province possono stipulare apposite convenzioni con i seguenti organismi:

- a) Istituto superiore di sanità;
- b) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- c) Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
- d) Istituti di ricerca e sperimentazione agraria;
- e) Istituti e Dipartimenti universitari;
- f) Consiglio nazionale delle ricerche;
- g) Laboratori pubblici o privati abilitati in base ai requisiti tecnici e organizzativi determinati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente.

2. 04.

Galli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il contributo di cui alla legge 28 marzo 1956 dovuto dalle imprese del settore cartario, cartotecnico e grafico a favore dell'Ente nazionale cellulosa e carta, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario liquidatore per la liquidazione dell'Ente di cui al comma precedente delle società collegate.

2. 05.

Peraboni, Formentini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. In adempimento della decisione della Commissione delle Comunità europee in data 24 aprile 1991, i contributi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, non si applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunità; sono inoltre soppressi le esenzioni o i rimborsi dei predetti contributi relativi a prodotti esportati verso gli Stati membri della Comunità.

2. I contributi, già previsti dalla citata legge 28 marzo 1956, n. 168, si applicano alla carta e al cartone, nonché al legno ad uso industriale, destinati al consumo nel territorio nazionale e sono dovuti dalle imprese di settore nella misura dell'1 per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni già stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e le esenzioni previste dalla normativa vigente.

2. 06.

Peraboni, Formentini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le amministrazioni comunali per fare fronte ai problemi ambientali e di congestione connessi al traffico urbano hanno la possibilità, anche in deroga al codice della strada di:

a) istituire sull'intero territorio comunale, a loro discrezione, aree di soste a pagamento anche attraverso strumentazioni automatiche;

b) stabilire tariffe d'accesso a zone del territorio comunale, particolarmente congestionate, determinando in via amministrativa le forme ed i modi di riscossione delle stesse;

c) aggravare le sanzioni per quanto concerne la violazione dei divieti di sosta e dei regolamenti per il carico e scarico delle merci.

2. 07.

Enrico Testa, Bargone, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti, Solaroli, Campatelli, Castagnola, Vozza, Soriero, Silvio Mantovani, Giordano Angelini, Ronzani, Grilli, Pellicani.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 è istituito un diritto annuale erariale sulle emissioni di anidride carbonica (CO₂) nella misura di 3 lire/Kg di anidride carbonica emessa. Per i diversi combustibili, tenuto conto delle reazioni di combustione, il diritto fissato nelle seguenti misure:

carbone da vapore: 7,2 lire/Kg;

oli combustibili: 9,3 lire/Kg;

gas metano: 5,7 lire/Kg;

oli da gas: 9,6 lire/Kg.

2. Il diritto è dovuto dagli esercenti di grandi impianti di combustione, individuati ai sensi della direttiva CEE 88/609 dal decreto ministeriale 8 maggio 1989, sulla base delle quantità di combustibili impiegati nella produzione di energia termica.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono presentare agli Uffici tecnici di Finanza una dichiarazione nella quale devono essere indicati i quantitativi di combustibili impiegati in ciascun bimestre, la potenza installata, la quantità di energia prodotta e la liquidazione del relativo diritto dovuto. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al bimestre cui si riferisce e il relativo diritto deve

essere versato alla competente sezione di tesoreria provinciale, entro lo stesso termine. Il gettito è devoluto nella misura dell'80 per cento alla Regione competente per territorio e per la restante parte iscritta alla entrata del Bilancio dello Stato e riversato in apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell'ambiente.

4. Gli uffici tecnici di finanza controllano la regolarità delle dichiarazioni presentate e procedono ai riscontri ed agli accertamenti ritenuti necessari.

5. Per la tardiva presentazione della dichiarazione e del versamento del diritto si applicano l'interesse e l'indennità di mora previsti dalle norme vigenti in materia di imposta di fabbricazione.

6. Per le violazioni all'obbligo della presentazione della dichiarazione e del versamento si applica, indipendentemente dal pagamento del diritto evaso, dell'interesse e dell'indennità di mora, la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

7. L'accertamento delle violazioni è demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici Ufficiali indicati nel Capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari di dogana e degli Uffici tecnici di finanza, muniti di speciale tessera di riconoscimento.

2. 08.

Enrico Testa, Bargone, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti, Solaroli, Campatelli, Castagnola, Vozza, Soriero, Silvio Mantovani.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-quater.

1. A decorrere dal 1994, con apposita norma inserita nella legge finanziaria il Governo, provvede alla revisione dei limiti degli scaglioni delle aliquote previsti

nell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, in misura percentuale pari al tasso di inflazione verificatosi nell'anno precedente.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b-bis*, *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *m*), *o*), *p*) ed *r*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è riconosciuta, in

luogo della deduzione, una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento degli oneri stessi, ridotta al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e il limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito.

2. 09.

Pellicani, Turci, Innocenti, Pizzinato, Larizza, Ghezzi, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Solaroli, Silvio Mantovani, Campatelli, Soriero, Vozza, Castagnola.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: uso anche mediante.

3. 1. Ostinelli, Arrighini.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli interventi di completamento di programmi già emanati e gli interventi necessari a rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti, nonché gli interventi di ristrutturazione di immobili destinati a strutture universitarie, si considerano prioritari.

3. 2. Poli Bortone, Valensise, Parlato.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nell'ipotesi che al termine del contratto di locazione finanziaria l'università intenda assumere la proprietà, gli atti di trasferimento di proprietà stipulati dalle università per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, sono esenti da qualunque imposta.

3. 3. Ruberti, Paciullo, Sbarbati Carletti, Masini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. L'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 1986, n. 867, convertito dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, è sostituito dal seguente: « Per le finalità del comma primo, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base degli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, riserva annualmente una quota delle disponibilità complessive del Fondo speciale per la ricerca applicata. La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà stabilita dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

sulla base di iniziative di cooperazione internazionali e comunitarie.

3. 4. Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli enti pubblici di previdenza e assistenza sociale di cui al comma 1 hanno diritto di prelazione sui beni immobili di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35. A tal fine, i consorzi di banche, le società e gli altri operatori economici specializzati nel settore aventi il compito di individuare i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica e di diretta alienazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, sono tenuti a notificare agli enti pubblici di previdenza e assistenza la determinazione del valore dei beni al prezzo di mercato corrente. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di sei mesi dalla notificazione. In conseguenza della notificazione gli enti pubblici di previdenza e assistenza hanno diritto di riscattare la quota dell'acquirente e di ogni successivo avente causa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'onere derivante dal comma 2 dell'articolo 2, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 59 del 1961 (Riordinamento e ristrutturazione dei ruoli organici dell'ANAS).

3. 5. Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.

4. 1

Poli Bortone, Valensise, Parlato.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 59 del 1961 (riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti (in milioni di lire): per l'anno 1993 5.402.000; per l'anno 1994 5.902.000.

4. 2.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Gianotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

Al comma 1, dopo le parole: dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive aggiungere le seguenti: eccezione fatta per la scuola materna.

4. 4.

Poli Bortone, Valensise, Parlato.

Al comma 1, dopo le parole: dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive aggiungere le seguenti: esclusi quelli per la scuola materna.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È ridotta di lire 30 miliardi l'autorizzazione di spesa recata dal decreto-legge n. 65 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 1989, iscritta al capitolo 7509 dello stato

di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per il 1993.

4. 3.

Masini, Guidi, Longo, Sangiorgio, Solaroli, Campatelli, Silvio Mantovani, Vozza, Soriero, Castagnola, Mancina.

Al comma 1, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 163 del 30 aprile 1985, nonché l'articolo 65, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 22 dicembre 1986, e l'articolo 2, comma 4 del decreto-legge n. 69 del 2 dicembre 1986.

4. 5.

Masini, Guidi, Longo, Sangiorgio, Campatelli, Silvio Mantovani.

Al comma 1, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 65, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e l'articolo 75, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

4. 6.

Ostinelli, Arrighini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dall'anno scolastico 1993/1994 possono essere concesse auto-

rizzazioni per esoneri, incarichi temporanei e comandi nella misura del 20 per cento della totalità dei posti autorizzati nell'anno 1992-1993. La norma si applica alle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge n. 270 del 1982; all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; alle leggi speciali che consentono il comando di personale della scuola presso gli istituti e le segreterie particolari di Ministri e sottosegretari, nonché gli esoneri di personale per attività di studio presso università, enti e associazioni. Il personale, esonerato dal servizio, ed assegnato alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche, nonché alle istituzioni culturali italiane all'estero, di cui alla legge 25 agosto 1982, n. 604, è a carico del Ministero degli affari esteri per il trattamento economico principale.

4. 7.

Poli Bortone, Valensise, Parlato.

Al comma 2, sostituire le parole: A decorrere dall'... con le seguenti: Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera bb) della legge delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. Per l'anno scolastico.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È ridotta di lire 4 miliardi l'autorizzazione di spesa, recata dal decreto-legge n. 65 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 1989, iscritta al capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per il 1993.

4. 8.

Masini, Guidi, Longo, Sangiorgio, Solaroli, Voza, Castagnola, Silvio Mantovani, Sorriero, Campatelli, Mancina.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: presso l'Amministrazione della pubblica istruzione *aggiungere le seguenti:* e l'istituto di storia del Movimento di liberazione.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È ridotta di lire 5 miliardi l'autorizzazione di spesa recata dal decreto-legge n. 65 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 1989.

4. 9.

Sestero Gianotti, Mita, Vendola, Crucianelli, Marino, Guerra.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: presso l'Amministrazione della pubblica istruzione, *aggiungere le seguenti:* e presso l'università.

4. 10.

Sbarbati Carletti, Pellicanò, Ravaglia.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale norma non si applica alle autorizzazioni per gli incarichi per studi e ricerche presso le istituzioni universitarie.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È ridotta di lire 30 miliardi l'autorizzazione di spesa recata dal decreto-legge n. 65 del 1989, convertito con modificazioni nella legge n. 155 del 1989, iscritta al capitolo 7509 e corrispondenti proiezioni del bilancio triennale dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per il 1993.

4. 11.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Gianotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contingente di 1000 unità di personale utilizzato ai sensi dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonché presso enti o associazioni aventi personalità giuridica, che, per finalità statutaria operino nel campo formativo e scolastico, è ridotto del 20 per cento; il contingente di 1.300 unità di personale che, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 262, è previsto per esami sindacali, è ridotto del 30 per cento; il personale individuato in 2.589 unità ai sensi della legge 25 agosto 1982, n. 604, che è assegnato alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonché alle istituzioni culturali italiane all'estero, è ridotto del 50 per cento.

4. 12.

Sbarbati Carletti, Pellicanò, Ravaglia.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

3. Le graduatorie dei concorsi per titoli d'esami già prorogate di un anno scolastico alla legge 11 febbraio 1992, n. 151, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico.

3-bis. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, sono indetti ogni tre anni. Le relative graduatorie hanno validità triennale per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli d'esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, indetti con i decreti ministeriali 10 aprile 1990, 11 aprile 1990, 17 aprile 1990, 18 aprile 1990, 19 aprile 1990, 20 aprile 1990, e 26 aprile 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* serie speciali n. 56-bis del 17 luglio 1990,

hanno validità per un ulteriore biennio, rispetto ai due indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura dei posti vacanti disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1993-94. Nel caso in cui le graduatorie dei concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi di cui al comma 3 siano esaurite e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi alle corrispondenti graduatorie, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Detti posti vanno reintegrati in occasione del concorso successivo per l'accesso al ruolo direttivo.

3-quater. Il triennio di validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo, da bandire in prima applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, con la legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1992-1993, destinati al predetto concorso, sono conferiti ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto agli idonei delle graduatorie del concorso ordinario già espletato, in caso di esaurimento o in mancanza di tali graduatorie, i posti non conferiti vanno ad aggiungersi a quelli destinati alle graduatorie dei concorsi per soli titoli. Per tali posti non si applica il reintegro di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli a posti di coordinatore amministrativo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo hanno validità per un ulteriore anno scolastico rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico.

4. 13.

Masini, Guidi, Longo, Sangiorgio, Solaroli, Castagnola, Sorriero, Campatelli, Silvio Mantovani, Voza, Mancina.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami relativi alla scuola materna ed elementare, per i posti di direttore didattico e per preside delle scuole medie di primo e secondo grado e per le qualifiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, sono prorogate sino all'anno scolastico 1993-1994. Per coloro che alla data di scadenza di presentazione delle domande per il concorso per soli titoli bandito con il decreto ministeriale 24 giugno 1992 erano in possesso dei titoli necessari, si dispone la riapertura dei termini di presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie e la collocazione in coda alle graduatorie già compilate a norma del citato decreto ministeriale 24 giugno 1992.

4. 14.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

Al comma 3, dopo le parole: per titoli ed esami *aggiungere le seguenti:* e per soli titoli del personale docente, non docente, direttivo e ispettivo.

4. 15.

Sbarbati Carletti, Pellicanò, Ravaglia.

Al comma 3, sostituire le parole: di un altro anno scolastico *con le seguenti:* di due altri anni scolastici.

4. 16.

Poli Bortone, Valensise, Parlato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cattedre per soli titoli è da ritenersi la stessa prevista per il

completamento delle procedure concorsuali, come stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. I docenti inclusi in graduatoria con riserva per aver presentato la domanda entro il termine previsto dal presente comma sono aggiunti dopo l'ultimo candidato nelle rispettive graduatorie dei concorsi a cattedra per soli titoli a tutti gli effetti. Gli stessi docenti hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato la relativa domanda.

4. 17.

Poli Bortone, Valensise, Parlato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale direttivo della scuola sono prorogate di un triennio.

4. 18.

Giuliani, Leccese, Rutelli, Ronchi, De Benetti, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia, Turrone.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'equiparazione a dette graduatorie, è prorogata di un triennio la validità di durata delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, di cui al capo III del titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, indetti ai sensi e per effetto dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 22 dicembre 1980, n. 928, e dell'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

4. 19.

Giuliani, Leccese, Rutelli, Ronchi, De Benetti, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Scalia, Turrone.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, sono indetti ogni tre anni. Le relative graduatorie hanno validità triennale per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando.

3-ter. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande dei partecipanti ai concorsi, di cui al comma 3-bis, può disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale od interregionale. In tal caso il sovrintendente scolastico della sede ove ha luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento della prova scritta del concorso, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni.

3-quater. Ai concorsi di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 151. Nei medesimi concorsi la valutazione dei titoli è effettuata nei riguardi dei soli candidati che hanno superato la prova scritta e la prova orale.

3-quinquies. Il disposto di cui al comma 3-quater, secondo periodo, si applica anche alle procedure concorsuali in atto, qualora non si sia già provveduto alla valutazione dei titoli.

3-sexies. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, indetti con i decreti ministeriali 10 aprile 1990, 11 aprile 1990, 17 aprile 1990, 18 aprile 1990, 19 aprile 1990, 20 aprile 1990 e 26 aprile 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (4^a serie speciale) n. 56-bis del 17 luglio 1990, hanno validità per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai due indicati nei relativi bandi, ai fini

della copertura dei posti vacanti disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1993-1994.

3-septies. Nel caso in cui le graduatorie dei concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi di cui al comma 2 siano esaurite e rimangono posti ad esse assegnati, questi vanno ad aggiungersi alla corrispondente graduatoria di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Detti posti vanno reintegrati in occasione del concorso successivo per l'accesso direttivo.

3-octies. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, già prorogate per l'anno scolastico 1991-1992, mantengono la loro validità anche per l'anno scolastico 1992-1993.

3-nonies. A decorrere dall'anno scolastico 1992-1993 coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee, nelle accademie e nei conservatori, limitatamente agli insegnamenti o ai posti per i quali risultano inseriti nelle predette graduatorie nel concorso per soli titoli.

3-decies. Il termine previsto al comma 1 dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato fino al 31 ottobre 1993.

3-undecies. Il triennio di validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo, da bandire in prima applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1993-1994. I posti relativi all'anno scolastico 1992-1993, destinati al predetto concorso sono conferiti, ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto, agli idonei

delle graduatorie del concorso ordinario già espletato. In caso di esaurimento o in mancanza di tali graduatorie, i posti non conferiti vanno ad aggiungersi a quelli destinati alle graduatorie dei concorsi per soli titoli di cui al comma 3-*duodecies*. Per tali posti si applica il reintegro di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989.

3-duodecies. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli a posti di coordinatore amministrativo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo hanno validità per un ulteriore anno scolastico rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico.

4. 20.

Silvia Costa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per rendere rapidamente praticabili le operazioni di riconversione professionale rese indispensabili dai processi di calo demografico e dalle modifiche degli ordinamenti scolastici il Ministero della pubblica istruzione deve, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attuare l'anagrafe professionale del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, accertando tutti i titoli di studio, di specializzazione e le abilitazioni all'insegnamento possedute dai singoli lavoratori della scuola.

4. 21.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Giannotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cattedra per soli titoli è da ritenersi la stessa prevista per il completamento delle procedure consorsuali, come stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. I docenti inclusi in graduatoria con riserva per aver presentato la domanda entro il termine previsto dal presente comma sono aggiunti dopo l'ultimo candidato nelle rispettive graduatorie dei concorsi a cattedra per soli titoli a tutti gli effetti. Gli stessi docenti hanno diritto come previsto dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge citato, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato la relativa domanda.

4. 22.

Masini, Guidi, Longo, Sangiorgio, Solaroli, Mancina.

Sopprimere il comma 5.

4. 23. Poli Bortone, Valensise, Parlato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le assunzioni di personale tecnico e amministrativo delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano, continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successivi provvedimenti di proroga. Sono fatti salvi, comunque, i concorsi relativi alla copertura dei posti recati in aumento dai piani di sviluppo delle università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, nonché quelli per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano concluse le relative pro-

cedure concorsuali. Le graduatorie degli idonei in vigore nell'anno 1992 sono prorogate di un anno.

4. 24.

Silvia Costa, Paciullo, Buttitta, Riggio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Le disposizioni contenute negli articoli 1 della legge n. 554 del 1988 e 5 della legge n. 412 del 1991 vanno interpretati nel senso che non si applicano alle università, agli osservatori astronomici i quali possono continuare ad effettuare assunzioni, nei limiti dei posti vacanti e disponibili. I provvedimenti di nomina adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge dispiegano in ogni caso effetti giuridici ed economici in conformità a quanto dai medesimi disposto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. È ridotta di lire 20 miliardi l'autorizzazione di spesa recata dal decreto-legge n. 65 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge 155 del 1989, riducendo il capitolo 7509 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

4. 25.

Sangiorgio, Masini, Mancina, Longo, Solaroli, Campatelli, Silvio Mantovani, Vozza, Sorriero, Castagnola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I vincitori di concorsi di professori universitari, nei ruoli di seconda fascia, possono essere assunti in servizio anche in corso d'anno, purché la delibera

di chiamata da parte delle facoltà avvenga entro il 31 gennaio 1993 e la presa di servizio in ogni caso non oltre il 28 febbraio 1993.

* 4. 26.

Latteri, Buttitta, Viti, Paciullo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I vincitori di concorsi per professori universitari, nei ruoli di seconda fascia, possono essere assunti anche in corso d'anno, purché la delibera di chiamata da parte delle facoltà avvenga entro il 31 gennaio 1993 e la presa di servizio, comunque, non oltre il 28 febbraio 1983.

* 4. 27.

Poli Bortone, Valensise, Parlato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Sono fatti salvi i canoni relativi alle coperture dei posti reali in aumento dei piani di sviluppo delle università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, nonché quelli per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano concluse le relative procedure concorsuali. Sono prorogate di due anni le graduatorie degli idonei in vigore nell'anno 1992.

4. 28.

Poli Bortone, Valensise, Parlato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

Per le assunzioni di personale tecnico e amministrativo delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici, astrofisici o vesuviano, continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successivi provvedimenti di proroga. Sono fatti salvi anche i concorsi relativi alla copertura dei posti recati in aumento dai piani di sviluppo delle uni-

versità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, nonché quelli per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano concluse le relative procedure concorsuali. Le graduatorie degli idonei in vigore nell'anno 1992 sono prorogate di un anno.

4. 32.

Guerra, Sestero Gianotti, Mita, Vendola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge, o comunque conseguenti a concorsi già espletati entro tale periodo, restano regolate esclusivamente dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successivi provvedimenti di proroga. Le stesse disposizioni si applicano inoltre ai concorsi relativi alla copertura dei posti recati in aumento dai piani di sviluppo delle università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, nonché di quelli che risultino vacanti e disponibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

4. 29.

Viti, Ruberti, Sangiorgio, Paciullo, Lattieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 168 del 1989, le proroghe delle limitazioni contenute nella legge n. 554 del 1988 approvate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 554 del 1988 stessa, vanno interpretate nel senso che esse non si riferiscono al personale degli enti di cui al Titolo II della legge n. 168 del 1989.

4. 30.

Tiscar, Moioli Viganò, Nencini, Sanese.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per la predisposizione ed attuazione dei progetti tesi a recuperare efficienza e produttività nella Pubblica amministrazione ed a contenere la spesa, il Comitato metropolitano istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 giugno 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1992, esercita i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con modificazioni dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21.

5-ter. Per le medesime finalità e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro responsabile della funzione pubblica, sono altresì individuate le province nelle quali i rispettivi comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, esercitano i poteri e le facoltà previsti dal sopracitato articolo 18 senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

4. 31. Governo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Per le finalità di cui alla legge n. 1044 del 1971, in deroga a quanto di-

sposto dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, comma 3, i contributi riscossi dall'INPS a titolo di finanziamento per gli asili nido sono corrisposti direttamente alle regioni, come stabilito con proprio decreto da emanarsi dal Ministro dell'interno entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la conferenza permanente Stato-regioni.

2. L'aliquota contributiva dello 0,10 per cento relativa agli asili nido è dovuta anche dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni UNPS, con le modalità stabilite dal Ministro del lavoro con propri decreti.

3. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 16 del 1985, iscritta al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotta di lire 50 miliardi.

4. 01.

Serafini, Beebe Tarantelli, Bircotti Guerrieri, Camoirano Andriollo, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Finocchiaro Fidelbo, Ingrao, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Mancina, Masini, Montecchi, Pollastrini, Alfonsina Rinaldi, Sanna, Sangiorgio, Sartori Lanciotti, Gianna Serra, Trupia Abate, Turco, Vigneri.

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 59 del 1961 (Riordino strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS. Contributo corrente e in conto capitale) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 1993: 5.400.000 milioni; 1994: 5.900.000 milioni e 1995: 6.400.000 milioni.

5. 1.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Gianotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti, Tripodi, Montanari Fornari, Speranza.

Al comma 1, dopo la parola: costruiti, aggiungere le seguenti: o in costruzione.

5. 2.

Ostinelli, Arrighini.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 59 del 1961 (Riordino strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS. Contributo corrente e in conto capitale) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 1993: 5.400.000 milioni, 1994: 5.900.000 milioni e 1995: 6.400.000 milioni.

5. 3.

Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Az-

zolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Sestero Gianotti, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti, Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza.

Al comma 2, sostituire l'alea con il seguente:

2. L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a cedere in proprietà, con priorità agli assegnatari, anche se collocati a riposo, o agli aventi causa.

5. 4.

Marianetti.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata con le seguenti: l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'azienda dei servizi telefonici di Stato (ASST) sono autorizzate.

5. 5.

Silvio Mantovani, Solaroli, Campatelli, Voza, Soriero.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) gli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda statale per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

5. 6.

Marianetti.

Sopprimere il comma 3.

5. 8.

Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Crucianelli, Marino, Guerra.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 59 del 1961 (Riordino strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS. Contributo corrente e in conto capitale) sono sostituite, rispettivamente dalla seguenti: 1993: 5.400.000 milioni; 1994: 5.900.000 milioni e 1995: 6.400.000.

5. 7.

Crucianelli, Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Muzio, Mita, Marino, Guerra, Bolognesi, Carcarino, Calini Canavesi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La determinazione del prezzo di cessione delle unità abitative è demandata ad apposite commissioni che avranno il compito di operarne perizia giurata del valore di mercato. Si applica agli affittuari una riduzione del 20 per cento del valore stabilito.

Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 65, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e l'articolo 75, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

5. 7.

Arrighini, Ostinelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi, al netto degli oneri derivanti dalle corresponsione degli eventuali compensi spettanti a società di compravendita di immobili individuate con le

procedure concorsuali applicabili dalle singole amministrazioni, sono destinate per il 50 per cento alla riduzione del disavanzo di bilancio delle singole amministrazioni alienanti, e per il rimanente 50 per cento alle realizzazioni di alloggi e sedi di servizio per il personale delle stesse.

5. 10.

Ferrarini, Botta.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento alla ricostruzione del patrimonio immobiliare da destinare all'affitto.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis Le autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 59 del 1961 (Riordino strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS. Contributo corrente e in conto capitale), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 1993: 5.420.000 milioni, 1994: 5.920.000 milioni e 1995: 6.420.000 milioni.

5. 11.

Sestero Gianotti, Crucianelli, Guerra, Marino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Sarritzu, Lento, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Caprili, Boghetta, Fischetti, Tripodi, Speranza, Ramon Mantovani.

Al comma 4 sopprimere le parole: al netto degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi spettanti a società di compravendita di immobili eventualmente incaricate.

5. 12.

Arrighini, Ostinelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. È fatto divieto all'amministrazione delle poste e telegrafi di costruire o acquistare alloggi. Le norme in contrasto con la presente disposizione sono abrogate.

5. 13.

Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Solaroli, Voza, Silvio Mantovani, Campatelli, Soriero, Castagnola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Ai fini dell'ammodernamento delle Forze armate, nonché della realizzazione di un programma di riduzione dei vincoli per le attività civili conseguenti all'esistenza di infrastrutture militari, il Ministero della difesa è autorizzato ad alienare i beni immobili demaniali e patrimoniali in uso, non più rispondenti alle necessità delle Forze armate. Alla vendita si provvederà con il sistema dell'asta pubblica. Le somme ricavate dalla vendita saranno riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per essere dedicate all'ammodernamento e rinnovamento della suddetta amministrazione.

5. 14.

La Commissione.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Ai fini dell'ammodernamento delle Forze armate, nonché della realizzazione di un programma di riduzione dei vincoli per le attività civili conseguenti all'esistenza di infrastrutture militari, il Ministero della difesa è autorizzato ad alienare i beni immobili demaniali e patrimoniali in uso, non più rispondenti alle necessità delle Forze armate. Alla vendita si provvederà con il sistema dell'asta pubblica. Le somme ricavate dalla ven-

dita saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, limitatamente agli esercizi 1993, 1994 e 1995, allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

5. 14. (Nuova formulazione)

La Commissione.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. L'articolo 21 della legge 18 agosto 1978, n. 497 è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. Gli assegnatari, a qualunque titolo utenti degli alloggi di servizio per famiglia di cui all'articolo 6, numeri 2) e 3), il personale civile comunque assegnatario di alloggi di servizio, anche se non previsto nel citato articolo 6, dopo il primo biennio di concessione, e coloro per i quali ricorrano comunque, le condizioni per la revoca dell'alloggio anche per collocamento in quiescenza, per trasferimento alla sede di servizio o per decesso dell'assegnatario, possono richiedere di continuare ad occupare l'abitazione a titolo di locazione purché non siano proprietari di alloggio idoneo nei comuni di servizio o in comuni limitrofi.

2. Le condizioni che danno diritto a permanere nell'alloggio a titolo di locazione devono essere comprovate da apposita documentazione.

3. L'amministrazione militare competente accoglie la richiesta di cui al comma 1 e determina il canone sulla base della disciplina della locazione degli immobili urbani.

4. I maggiori proventi derivanti dalla locazione di cui al comma 3, sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'acquisizione di altri alloggi come previsto dall'articolo 14 e per l'istituzione di un fondo casa per la concessione di mutui agevolati al personale non assegnatario ».

2. Il canone determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 della legge 18

agosto 1978, n. 497, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un decreto legislativo con il quale verranno definiti i criteri e le modalità di cessione a pagamento degli alloggi per i dipendenti delle Forze armate e di polizia non più utili allo svolgimento di compiti istituzionali. Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi sono devolute all'entrata del bilancio dello Stato, ed iscritte, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1993-1995, in apposito fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

5. 01.

Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Solaroli, Vozza, Silvio Mantovani, Campatelli, Soriero, Castagnola.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

1. All'articolo 4, comma 7. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aggiungere infine le seguenti parole: e gli immobili di proprietà o in gestione agli IACP.

2. È ridotta di lire 230 miliardi l'autorizzazione di spesa recate dalla legge 59 del 1961.

5. 02.

Enrico Testa, Lorenzetti Pasquale, Solaroli, Vozza, Silvio Mantovani, Campatelli, Soriero, Castagnola, Gasparotto, Folena.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della pre-

sente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, o delle regioni da enti pubblici territoriali, dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi, comunque denominati o modificati per legge regionale e quelli acquisiti, realizzati o recuperati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Sono esclusi gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, nonché gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

3. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 è consentita a favore di assegnatari in locazione esclusivamente per il conseguimento di finalità proprie dell'edilizia abitativa pubblica.

4. Hanno diritto a presentare domanda di acquisto degli alloggi posti in vendita coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in uso un alloggio a titolo di locazione da oltre un decennio, e che non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese.

5. Le mobilità degli inquilini che non intendono acquistare gli alloggi posti in vendita è subordinata al loro consenso; la legge regionale disciplina le modalità di acquisizione di tale consenso e pone condizioni utili a favorirlo; l'eventuale messa in mobilità deve prevedere comunque la tutela degli ultrasessantacinquenni e degli handicappati.

6. I fondi ricavati dalle alienazioni di cui al presente articolo saranno gestiti direttamente dalle amministrazioni proprietarie e destinati secondo le direttive impartite dalle regioni. Le alienazioni devono consentire:

a) parità del corrispettivo capitalizzato, in caso di pagamento protratto nel tempo, rispetto al valore dell'immobile ceduto;

b) reinvestimento dei ricavi in edifici, aree edificabili riqualificazione ed in-

cremento del patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove costruzioni, recupero, programmi integrati e manutenzione;

c) reinvestimento dei ricavi in urbanizzazioni socialmente rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico;

d) facoltà di utilizzare parte dei ricavi, nel limite massimo del 10 per cento, per il ripiano del *deficit* finanziario.

7. Le alienazioni possono essere effettuate:

a) con il trasferimento immediato della proprietà dell'alloggio, con un pagamento in contanti, in unica soluzione, con una riduzione pari al 15 per cento del prezzo di cessione;

b) con il trasferimento immediato della proprietà dell'alloggio e iscrizione di ipoteca e garanzia della parte del prezzo eventualmente dilazionata, per non più di quindici anni, ad un interesse coerente con il principio di cui al comma 6, lettera a), previo pagamento di una quota in contanti non inferiore al 25 per cento del prezzo di cessione. A tal fine la regione riserva per l'acquisto da parte dei locatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 una quota dei contributi per il finanziamento dell'edilizia agevolata non superiore al 30 per cento delle disponibilità; le modalità per l'accesso ai mutui sono disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 dicembre 1993.

8. Per tutte le modalità di cessione il prezzo è costituito dal valore catastale di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, relativo alla determinazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, ed ai successivi aggiornamenti. Al prezzo si applica la riduzione del 10 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte

dell'acquirente, fino al limite massimo del 20 per cento. Va altresì detratto l'importo delle miglorie effettuate dall'inquilino.

9. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 8, altresì stabilita dall'UTE su richiesta dell'affittuario. In tal caso, la determinazione del prezzo, a cui si applicano le riduzioni previste dal comma 8 del presente articolo, si intende accettata anche se la valutazione dell'UTE fosse superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal medesimo comma 8 del presente articolo.

10. Tutte le operazioni previste dal presente articolo sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) o dalle nuove imposte sostitutive, e, nel caso di cessioni con garanzia ipotecaria, sono esenti dal pagamento degli oneri per l'iscrizione e la cancellazione ipotecaria.

11. Non sono comunque alienabili gli immobili soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

12. Gli immobili alienati in applicazione del presente articolo non possono essere rivenduti prima di 5 anni dal pagamento del prezzo.

13. Gli alloggi di proprietà degli enti previdenziali sono assimilati agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le intendenze di finanza autorizzano la cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato, su proposte degli enti gestori, purché tale proposta sia conforme alla legge regionale o, in assenza di tale legge, sia conforme ai limiti ed ai criteri di cui all'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni.

14. Gli alloggi di cui al comma 13, sono alienati agli assegnatari e agli inquilini secondo programmi predisposti dalle amministrazioni interessate e nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo, ove applicabili.

15. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con le amministrazioni interessate, al fine dell'attuazione del presente

articolo, emana entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, un apposito decreto.

16. Il ricavato delle alienazioni è integralmente versato al Tesoro dello Stato per l'acquisto di titoli del debito pubblico emessi dal Tesoro medesimo in sostituzione di titoli pubblici già esistenti.

17. I titoli del debito pubblico, sostitutivi di titoli pubblici già esistenti, da emettere ai sensi del comma 16, sono al portatore, liberamente circolabili e negoziabili, di durata non inferiore ai venti anni, a rendimento variabile, sempre rinnovabili alla scadenza con titoli dalle medesime caratteristiche di durata e rendimento.

18. Il rendimento dei titoli emessi, di cui al comma 17 viene calcolato per un ammontare non superiore dell'1 per cento del tasso di crescita dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato nei dodici mesi precedenti l'emissione.

19. Nelle gestioni previdenziali ed assicurative i titoli di cui al comma 17 sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, agli immobili e possono essere posti a copertura di debiti e di riserve, anche legali.

5. 03.

Enrico Testa, Guidi, Longo, Sangiorgio, Solaroli, Campatelli, Silvio Mantovani, Vozza, Soriero, Castagnola, Masini.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. I decreti previsti dall'articolo 10, commi 1, 6 e 7 del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 180, da emanarsi di concerto anche con il Ministro del tesoro, a decorrere dal 1° gennaio 1993, per le concessioni, o parti di esse,

assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, determinano la misura del canone annuo esclusivamente in funzione dei metri quadrati di area concessa, da una misura minima pari a lire mille, ad un massimo di lire duemila al metro quadrato. L'importo di lire 1.000 va comunque applicato qualora i concessionari organizzino i servizi di spiaggia in forma cooperativa e consortile e l'accesso agli arenili in concessione avvenga in forma gratuita. Il venti per cento dei canoni di cui al presente comma viene devoluto ai bilanci di entrata dei comuni territorialmente competenti. Restano fermi gli adempimenti annuali previsti dal comma 6 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 77 del 1989. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 10 dello stesso decreto-legge n. 77 del 1989, nonché il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. Il canone dovuto per il 1990, è quello determinato ai sensi del decreto del Ministero della marina mercantile del 19 luglio 1989.

3. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 16 del 1985, iscritta al capitolo 8412 dello stato di previsione del

ministero dei lavori pubblici è ridotta di lire 35 miliardi.

5. 04.

Reichlin, Solaroli, Vozza, Campatelli, Soriero, Castagnola, Silvio Mantovani, Ennio Grassi.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 1992 n. 263 concernente istituzione dell'imposta del cinque per cento sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202.

2. Per l'anno 1993 è ridotto per lire 50 miliardi lo stanziamento recato dalla legge n. 234 del 1989 iscritto al capitolo 7561 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

5. 05.

Gianna Serra, Turci, Di Pietro, Lettieri, Sitra, Sartori Lanciotti, Pellicani, Monello, Solaroli, Vozza, Campatelli, Silvio Mantovani, Soriero.